

SINCROTRONE TRIESTE SCpA

“La corretta gestione dei rifiuti”
Corso base- produttori

Relatore: Daria Colonello
daria.colonello@si-eco.com

Data 18 gennaio 2012

Per contatti ed informazioni

Daria Colonello

SI.ECO. SICUREZZA ED ECOLOGIA SRL

Tel. +39 0481 888675 – 888963 -

Fax. +39 0481 888675

skype ID: si.eco.

E-mail : daria.colonello@si-eco.com

info@si-eco.com

sieco@messaggipec.it

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DLgs n. 152/2006 modificato dal DLgs n. 4/2008 e dal DLgs n. 205/10 (ultima modifica in vigore dal 25/12/2010)- PARTE IV
- DM 145/98 (formulario di accompagnamento dei rifiuti)
- DM 148/98 (registro di carico/scarico rifiuti)
- DLgs 95/92 (eliminazione degli oli usati)
- Decreto 161/2002 (rifiuti recuperabili pericolosi)
- DM 27/09/10 (criteri di ammissibilità in discarica)(in vigore dal 15/12/10)
- DM 05/02/98 modificato dal DM 186/2006 (rifiuti recuperabili non pericolosi)
- DLgs 151/2005 – (RAEE)
- DPR 254/2003 (rifiuti sanitari)
- DLgs 121/2011 (in vigore dal 16/08/2011) – Reati ambientali estesi alle persone giuridiche

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Reg. 1013/2006/CE (spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
- DM 12/11/2011 (proroga presentazione “Mudino)
- DL 29/12/2011 n. 216 (proroga Sistri – proroga discariche – proroga ATO – proroga emergenza Campania- proroga COV)
- DL 201/2011 (cd. “Salva Italia” – modifiche al DLgs 152/06 sulla bonifica dei siti contaminati e deroghe alle norme sulla gestione dei rifiuti infettivi per alcune categorie es. estetisti, manicure, podologo,..)

GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti in Italia è disciplinata dal DLgs n. 152/06 e smi – cd. TUA (ultima modifica in vigore dal 25/12/2010)

Il DLgs n. 152/06 e smi , ancorchè sia l'applicazione in Italia di molte direttive UE, **non è esaustivo**. Accanto a questa normativa “quadro” bisogna considerare le regole UE “**self executing**” (come ad es. i Regolamenti su importi/export dei rifiuti ed “end of waste” dei rottami metallici), ossia regole **direttamente applicabili** nell'ordinamento degli Stati Membri senza necessità di essere recepite da provvedimenti interni.

La **parte IV** del DLgs n. 152/06 è dedicata ai rifiuti e alle bonifiche.

Nell'ultima versione del DLgs 152/06 e smi art. 179 sono stati modificati i **criteri di priorità nella gestione dei rifiuti** che ora sono:

- ✓ PREVENZIONE
- ✓ PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO
- ✓ RICICLAGGIO
- ✓ RECUPERO DI ALTRO TIPO, PER ES. IL RECUPERO DI ENERGIA
- ✓ SMALTIMENTO

GESTIONE DEI RIFIUTI

✓ PREVENZIONE

E' un obiettivo, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, presente nella normativa europea già dal 1975 .

Sia in Italia che a livello europeo non si è riusciti ad attuarla efficacemente.

✓ PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO (art. 183 c. 1 lett q)

“ le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.

A tal riguardo l' **all. L** riporta alcuni esempi di misure di prevenzione dei rifiuti e in particolare il **punto 16**. *“ promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate” .*

GESTIONE DEI RIFIUTI

L'art. 180-bis c. 2 dispone che : “ *con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente...sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo,...* “

✓ RICICLAGGIO E RECUPERO

Il DLgs n. 152/06 all’art 181 :

- Individua le autorità competenti nella promozione del riciclaggio di alta qualità (Regioni) che dovranno stabilire i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’art. 205
- Fissa l’obiettivo che entro il 2015 le autorità competenti effettuino la raccolta differenziata almeno per la CARTA, METALLI, PLASTICA E VETRO e , ove possibile, per il LEGNO.

✓ SMALTIMENTO

E’ la fase residuale della gestione dei rifiuti . L’art. 182 dispone “ *previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’art. 181*”

DEFINIZIONI

CHE COS'E' UN
RIFIUTO?



DEFINIZIONE DI RIFIUTO


art. 183, c. 1, lett a) DLgs 152/06 e smi

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore:



“Si disfà”

Azione oggettiva
(comportamento)



“Abbia l'intenzione di disfarsi”

Azione soggettiva
(volontà)



“Abbia l'obbligo di disfarsi”

batterie esauste, rifiuti sanitari ,
oli usati,etc

RIFIUTI PERICOLOSI

art. 183 c. 1 lett. b) DLgs 152/06 e smi

“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’ **allegato I** della Parte quarta del presente decreto “.

IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

art. 183, c. 1, lett.f) DLgs 152/06 e smi

“Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”

IL DETENTORE

art.183 c.1 lett h) DLgs 152/06 e smi

“ il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”

IL COMMERCIANTE

art. 183 c. 1 lett i) DLgs 152/06 e smi

“Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti “

L' INTERMEDIARIO

art. 183 c. 1 lett l) DLgs 152/06 e smi

“Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”

DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

art. 183, c. 1, lett n) DLgs 152/06 e smi

“La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”



Produzione
e deposito
temporaneo



ATTENZIONE: queste
fasi NON rientrano
nella gestione!!!




RACCOLTA



TRASPORTO



SMALTIMENTO



RECUPERO

LA RACCOLTA

art. 183 c.1 lett o) DLgs 152/06 e smi

“Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) , ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”

IL TRATTAMENTO

art. 183 c.1 lett s) DLgs 152/06 e smi

“Operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”

IL RECUPERO

art. 183 c.1 lett t) DLgs 152/06 e smi

“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C alla Parte quarta del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”

Allegato C

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia **(4)**

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) **(5)**

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche **(6)**

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 **(7)**

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) **(8)**

LO SMALTIMENTO

art. 183 c.1 lett z) DLgs 152/06 e smi

“Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato B alla Parte quarta del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento”

Allegato B *Operazioni di smaltimento*

- D1** Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
- D2** Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
- D3** Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
- D4** Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
- D5** Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
- D6** Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
- D7** Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
- D8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
- D9** Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10** Incenerimento a terra.
- D11** Incenerimento in mare. **(1)**
- D12** Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
- D13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. **(2)**
- D14** Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
- D15** Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). **(3)**

LO STOCCAGGIO

art. 183 c.1 lett aa) DLgs 152/06 e smi

“Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima Parte quarta”

(escluso il deposito temporaneo!!!!)

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

**Deposito per
PERICOLOSI distinto
dal Deposito per NON
PERICOLOSI**



Requisiti:

- ❑ Raggruppamento prima della raccolta, nel luogo di produzione dei rifiuti, per categorie omogenee e nel rispetto delle norme tecniche
- ❑ Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse classi di pericolo (H) tra di loro e rifiuti pericolosi con non pericolosi
- ❑ Rispetto delle norme di imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi (prescrizione frequentemente disattesa!)
- ❑ Rispetto di vincoli temporali o quantitativi

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

In dettaglio:

1. *I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (POP) di cui al Reg. CE/850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*

(nдр. il Reg. riguarda rifiuti che contengono, sono contaminati o sono costituiti da sostanze ad es. DDT, Eptacloro, PCB, Pentaclorobenzene, clordano,etc)

3. *I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti **modalità alternative**, a scelta del produttore dei rifiuti : **con cadenza almeno trimestrale** , indipendentemente dalle quantità in deposito; **quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; (nдр. Il limite quantitativo si riferisce alla somma dei volumi di tutti i rifiuti in deposito !)*

Deposito temporaneo rifiuti

**GESTIONE
DEPOSITO**

**Criterio
TEMPORALE**



**Asportazione
almeno OGNI
3 MESI
a prescindere dalla
quantità**

**Criterio
QUANTITATIVO**



**Asportazione appena
raggiungo
30 mc di cui al max
10 mc di RP, anche
superando 3 mesi**



**DURATA MAX 1
ANNO - SEMPRE!**

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

3. *Il deposito temporaneo deve essere effettuato per **categorie omogenee** di rifiuti (ndr. ogni rifiuto dovrà quindi essere preliminarmente identificato tramite codice CER , in funzione del tipo, dell'attività di provenienza e della eventuale pericolosità) e nel rispetto delle relative **norme tecniche**, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*

NORME TECNICHE DEPOSITO TEMPORANEO

Si fa rif. alla **DCI 27/07/1984** paragrafo 4 che tratta dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici nocivi :

4.1.1.

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

4.1.2.

Se lo stoccaggio di **rifiuti liquidi** avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un **bacino di contenimento** di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

4.1.3.

Se lo stoccaggio avviene in **cumuli**, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili in discariche di cui al punto 4.2.3.2, i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

4.1.4.

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

4.1.5.

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con **etichette o targhe**, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

4.1.6.

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di **bonifica** appropriati alle nuove utilizzazioni.

In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

Ulteriori **norme tecniche per il deposito temporaneo** le troviamo nell' **allegato 3 al Decreto 12 giugno 2002, n. 161 modificato dal DM 17 novembre 2005 n. 269** riguardante il "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate", laddove stabilisce le misure di sicurezza per la messa in riserva:

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

(...omissis...) I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di **sistemi di contenimento** di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.

Stoccaggio in vasche fuori terra

(...omissis...) Le vasche devono essere attrezzate con **coperture** atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

La norma di buona tecnica è altrettanto utilizzata anche se il campo di applicazione riguarda il recupero di rifiuti non pericolosi come nel **DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. , all' allegato 5 :**

Stoccaggio in cumuli

(...omissis...) Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati **requisiti di resistenza** in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

(...omissis...)

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.

(...omissis...) I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di **bacini di contenimento** di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, **la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.**

I contenitori devono essere raggruppati per **tipologie omogenee di rifiuti** e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

ETICHETTATURA DEI COLLI

Ogni contenitore deve essere provvisto di etichettatura e si ritiene che nell'etichetta di un rifiuto sia necessario riportare:

1. Denominazione, non quella di cui al codice CER, ma il nome del rifiuto, tale che sia efficacemente descritto e facilmente distinguibile. Lo stesso nome va riportato nel formulario e nel registro di carico/scarico oltre che nelle procedure interne (o nelle istruzioni agli addetti, o nel manuale della qualità);
2. Codice CER;
3. Caratteristiche di pericolo (H) associate a quel rifiuto se questo è pericoloso, aggiungendo alla sigla anche il suo significato (per es. H5 nocivo, H14 ecotossico ecc); questo può essere utile per garantire la **sicurezza nella manipolazione** da parte degli operatori e per la **valutazione del rischio**.
4. Simbolo **“R”** nera su fondo giallo. Tale simbolo deriva dalla vecchia DCI 27 luglio 1984 ed era peculiare dei rifiuti tossico/nocivi; detta delibera, attualmente risulta abrogata quasi del tutto; il simbolo non è citato in nessuna norma attuale, ma è prassi consolidata impiegarlo **per i rifiuti pericolosi** ed è imposto come prescrizione sia nelle autorizzazioni che nelle deliberazioni di iscrizione all' **Albo gestori**;

IL DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

5. Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore/detentore. Relativamente al trasporto, sarà onere dello speditore (leggasi produttore/detentore del rifiuto) provvedere alla corretta classificazione , imballaggio ed etichettatura ai fini del trasporto di merci pericolose, in conformità all'**ADR2011**. In altri termini , se il rifiuto ha i requisiti per essere classificato come merce pericolosa dovrà essere etichettato in conformità a quanto stabilito nell'ADR.
6. Ecco quindi che ai cinque punti su esposti occorrerà eventualmente aggiungere :
7. Numero ONU
8. Etichette specifiche di cui al cap. 5.2.2

IL DEPOSITO TEMPORANEO
art. 183 c.1 lett bb) DLgs 152/06 e smi

4. *devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*

Deposito temporaneo rifiuti

Art. 208 c. 17 DLgs 152/06 e smi

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

“Fatti salvi l’obbligo della **tenuta dei registri di carico e scarico** da parte dei soggetti di cui all’art. 190 ed il **divieto di miscelazione** di cui all’art. 187 , le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 183, c.1 lett. m)”

ATTENZIONE!!!

Se non si rispettano tutti le condizioni che regolamentano il deposito temporaneo e si vuole:

- 1) aumentare il quantitativo dei rifiuti**
- 2) aumentare la durata in deposito**
- 3) raccogliere rifiuti in un'area all'esterno del perimetro aziendale**

Il deposito dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Regione o Provincia delegata

GESTIONE NON AUTORIZZATA

- Un ***deposito temporaneo ma incontrollato di propri rifiuti***, ossia effettuato in assenza delle condizioni qualitative e quantitative, determina una situazione giuridicamente equiparabile all'attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

Qualche esempio di deposito illecito...



Deposito temporaneo illecito in quanto eccedente i 30 m³ e realizzato da oltre 3 mesi

Qualche esempio di deposito illecito...



Deposito incontrollato di rifiuti

Quali sanzioni?

CASS. III PEN. 9850 dd. 04/03/2009

L'art. 256 c. 2 DLgs 152/06 espressamente prevede la fattispecie sanzionata penalmente del deposito incontrollato dei rifiuti, nella cui nozione rientra inequivocabilmente il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per il deposito stesso. (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2600 a € 26000 per rifiuti non pericolosi - arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2600 a € 26000 per rifiuti pericolosi)

CASS. III PEN 14750 dd. 09/04/2008

Laddove manchino le condizioni per qualificare l'accumulo di rifiuti come deposito temporaneo, anche se si tratta di rifiuti depositati nel luogo di produzione prima della raccolta, il deposito diventa incontrollato e l'attività di raccolta è parificabile all'abbandono di rifiuti. Per la configurabilità dell'ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente accertare che tali siano alcuni di essi.

OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

- Corretta identificazione del rifiuto (analisi e Codice CER) e classificazione
- Corretta gestione del deposito temporaneo
- Obbligo di tenuta e compilazione di documenti amministrativi (registro c/s, formulario, MUD-dichiarazione SISTRI, SISTRI)
- Trasporto, Smaltimento o Recupero
Intermediazione tramite soggetti autorizzati

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ED ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI



CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

art. 184 DLgs 152/06 e smi





**CLASSIFICAZIONE
SECONDO
L'ORIGINE**

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI



**CLASSIFICAZIONE
SECONDO
LA PERICOLOSITA'**



SONO RIFIUTI URBANI

Art. 184 c. 2 DLgs 152/06 e smi

- a) i rifiuti **domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti **non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati** ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo precisi criteri stabiliti dalla normativa in materia
- c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento** delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, **giacenti** sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti **vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da **esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

SONO RIFIUTI SPECIALI

art. 184 c. 3 DLgs 152/06 e smi

- a) i rifiuti da attività **agricole e agro-industriali** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C. ;
- b) i rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione, costruzione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo ,fermo restando quanto disposto dall'art.184-bis;
- c) i rifiuti da **lavorazioni industriali**;
- d) i rifiuti da **lavorazioni artigianali**;
- e) i rifiuti da **attività commerciali**;
- f) i rifiuti da **attività di servizio**;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di **recupero e smaltimento** di rifiuti, i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie**;

Esclusioni dall'ambito di applicazione

Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:

- a)** Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b)** Il terreno (in situ) , inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c)** Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività , ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d)** I rifiuti radioattivi;
- e)** I materiali esplosivi in disuso;
- f)** Le materie fecali, se non contemplate dal c. 2 lett b) , paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Esclusioni dall'ambito di applicazione

Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative:

- a) Le acque di scarico;
- b) I sottoprodotti di origine animale contemplati dal Regolamento CE n. 1774/2002 , eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali morti per eradicare le epizoozie, e smaltite in conformità del Regolamento CE n. 1774/2002;
- d) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al DLgs n. 117/2008

Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche:

- e) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua ...(omissis)...se è provato che i sedimenti non sono pericolosi

Esclusioni dall'ambito di applicazione

Il suolo scavato e non contaminato e altro materiale allo stato naturale , utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi , nell'ordine, dell'art. 183 c. 1 lett. a) (definizione di rifiuto) , 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto)

Sottoprodotto (art. 184-bis)

Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni , **esaustive e cumulative**, di seguito indicate **è un sottoprodotto e non un rifiuto**:

- a) Una sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo...;
- b) Sia certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata...;
- c) La sostanza o l'oggetto può essere utilizzata direttamente , senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) ...la sostanza o l'oggetto soddisfa , per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodottisenza portare impatti complessivi negativi all'ambiente e alla salute..

Si delega al MATTM l'emanazione di decreti che, sulla base di quanto previsto sopra, stabiliscano categorie e tipologie di sottoprodotti .

End of waste e MPS (art. 184-ter)

Le MPS (derivanti dalle attività di recupero secondo DM 05/02/98 - **Procedure semplificate recupero RNP** , DM 161/2002 – **Procedure semplif. Recupero RP** , DM 269/2005- **procedure semplif. RP dalle navi**) restano escluse dal regime dei rifiuti. Così pure le MPS che sono già tali senza necessità di trattamento(cd MPS all'origine – rif. Circolare 28/06/1999 n. 3402/V/MIN) **fino al 25 giugno 2011** (ovvero entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DLgs n. 205/10 – art. 184-ter c.3) .

Quindi, dal momento in cui non sarà più in vigore la circolare n. 3402 del 28/06/1999, molte MPS ricadranno nel regime dei sottoprodotti (art. 184-bis)

La Dir. 2008/98/CE prevede anche l'emanazione di Regolamenti recanti criteri che determinano quando alcuni rifiuti cessano di essere considerati tali.

Il Regolamento **333/2011/UE dd. 31/03/2011** è il primo regolamento “attuativo” della Dir. 2008/98/CE e riguarda i **rottami di ferro, acciaio e alluminio.**

End of waste e MPS (art. 184-ter)

Il Regolamento interesserà innanzitutto:

- ❖ I recuperatori di rottami che trasformano rifiuti in “non rifiuti”;
- ❖ I produttori di rottami metallici che vorranno immettere direttamente sul mercato tali materiali come “non rifiuti”;
- ❖ I soggetti che ricevono rottami “non rifiuti”

Altri Regolamenti UE sono attesi per : carta, vetro, pneumatici, rifiuti tessili.

Cosa accadrà per le MPS che non ricadranno nella definizione di “sottoprodotto”?

La definizione di sottoprodotto, infatti, non potrà esaurire tutte le casistiche di ciò che non è un rifiuto.

Lo scenario complessivo che si prospetta potrebbe essere:

1.) La normativa vigente in tema di MPS (DM 05/02/98 e altri) sarà via via sostituita dai regolamenti UE e decreti ministeriali sull’ “end of waste”;
- 2.) dopo il 25/06/2011 molti materiali ricadenti nella Circolare 3402/V/MIN dd. 28/06/1999 rientreranno nei “sottoprodotti”
- 3.) Per quelle tipologie che resteranno “fuori” ci si potrà riferire ai criteri presenti nella circolare n. 3402/V/MIN per cercare di individuare ciò che è rifiuto da ciò che non lo è.

Terre e rocce da scavo (art.186)

Si resta in attesa dei decreti ministeriali di cui all'art. 184-bis c. 2 sui sottoprodotti.

Per il momento ,quindi , si fa riferimento all'art. 184 c. 3 lett b) in tema di classificazione dei rifiuti dove : sono rifiuti **SPECIALI** *“i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo , fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis (sottoprodotto) “*

Fatte salve le ESCLUSIONI di cui all'art. 185 che richiama in più punti le terre e rocce nonché la sussistenza dei requisiti per la classificazione come “sottoprodotti” (art. 184-bis) oltre che quanto disposto all'art. 186 (terre e rocce).

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 195 c. 2 lett.e)

Spetta allo Stato:

e) **La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. ... (omissis) A tale tariffazione si applica una **riduzione**, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 195 c. 2 lett.e)

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive , compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, **salvo** i rifiuti prodotti negli uffici , nelle mense, negli spacci , nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4 c.1 lett d) DLgs n.114/1998

(art.4 c. 1 lett d) DLgs n.114/1998 : “per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”)

“Entro 90 gg. sono definiti con decreto del MATTM i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti urbani “.

(vedi anche i Regolamenti Comunali di Nettezza Urbana)

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 195 c. 2 lett.e)

Per gli **imballaggi secondari** (art.218 c.1 lett.c) DLgs 152/06 definizione: *“imballaggio concepito in modo da costituire , nel punto di vendita,il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita,indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche)* e **terziari** (art.218 c.1 lett.d) DLgs 152/06 definizione :*imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci,dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto , esclusi i container per i trasporti stradali , ferroviari , marittimi e aerei)*

continua

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 195 c. 2 lett.e)

per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 195 c. 2 lett.e)

Competono ai Comuni :

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195 c. 2 lett. e) (*tariffazione*), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184 , c.2 , lett. c) e d) (*c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza ,giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua)*

PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

I RIFIUTI SANITARI

Sono disciplinati dal DPR n. 254/2003

DEFINIZIONI

“Rifiuti sanitari” : i rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli all. I e II del DPR 254/03 , che derivano da strutture pubbliche e private (...omissis...) che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca.

“Rifiuti sanitari non pericolosi” : i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al DLgs n. 22/97 (ndr l’attuale DLgs n. 152/06 e smi)

“Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo” : i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’all. II del DPR 254/03 , compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco “*” nell’elenco vigente dei CER

“Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” : i rifiuti sanitari individuati dalle voci 180103 e 180202 nell’elenco vigente dei CER elencati alla lettera d), art. 2 c. 1 del DPR 254/03

PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI I RIFIUTI SANITARI

A seconda della tipologia del rifiuto , cambiano le norme per la gestione , come di seguito specificato:

“Rifiuti sanitari non pericolosi”

Deposito temporaneo – trimestrale o un anno se non si superano i 30 mc

Raccolta e trasporto – conferimento a terzi autorizzati o al servizio pubblico di raccolta con cui sia stata stipulata apposita convenzione , o trasporto in proprio. Sia nel caso di conferimento a terzi o del trasporto in proprio deve essere compilato il formulario in 4 copie

Smaltimento – trimestrale o quando si raggiungono i 30 mc o 1 anno

PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI I RIFIUTI SANITARI

“Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo”

Deposito temporaneo- trimestrale o 1 anno se non si superano i 10 mc

Raccolta e trasporto - conferimento a terzi autorizzati o al servizio pubblico di raccolta con cui sia stata stipulata apposita convenzione , o trasporto in proprio. Sia nel caso di conferimento a terzi o del trasporto in proprio deve essere compilato il formulario in 4 copie

Smaltimento – trimestrale o quando si raggiungono i 10 mc o 1 anno

PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

I RIFIUTI SANITARI

“Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”

Sterilizzazione – i rifiuti pericolosi a rischio infettivo possono essere smaltiti in impianti di termodistruzione come rifiuti assimilati agli urbani, previo processo di sterilizzazione

Deposito temporaneo – **Cinque giorni** dal momento della chiusura del contenitore, estensibili a **trenta giorni** per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. I rifiuti devono essere contenuti in **apposito imballaggio a perdere** con su scritto “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico, e se si tratta di **rifiuti taglienti e/o pungenti** devono essere contenuti in apposito imballaggio a perdere rigido resistente alla puntura con su scritto “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”

Raccolta e trasporto – sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi

Smaltimento – mediante termodistruzione in impianti autorizzati

Registrazioni – le registrazioni di cui all’art. 190 del DLgs n. 152/06 e smi (registro carico/scarico) devono essere effettuate **entro 5 giorni (compresi i giorni festivi)**

PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

I RIFIUTI SANITARI

“Rifiuti sanitari assimilati agli urbani”

Se il rifiuto non presenta caratteristiche di pericolosità e non è a rischio infettivo, ovvero se non presenta le caratteristiche dei rifiuti precedenti, è assoggettato al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

“Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento”

- * farmaci scaduti o inutilizzabili , medicinali citotossici o citostatici ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi
 - * organi e parti anatomiche non riconoscibili (pericolosi a rischio infettivo)
 - * sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope (DPR 309/90)
 - * piccoli animali da esperimento
- devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.

SONO RIFIUTI PERICOLOSI

art. 183 c. 1 lett. b) DLgs 152/06 e smi

“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’ **allegato I** della Parte quarta del presente decreto “.

SONO RIFIUTI PERICOLOSI

art. 184 c. 4 DLgs 152/06 e smi

“...4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’ **allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

...5. L’ elenco dei rifiuti di cui all’ **allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

...(omissis)

...5-ter . La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. “

Allegato I

“Caratteristiche di pericolo per i rifiuti”

Le classi di pericolo sono identificate da sigle alfanumeriche (da H1 a H15) aventi un preciso significato:

codice	descrizione	codice	descrizione
H1	Esplosivo	H8	Corrosivo
H2	Comburente	H9	Infettivo
H3A	Facilmente infiammabile	H10	Tossico per la riproduzione
H3B	Inflammabile	H11	Mutageno
H4	Irritante	H12	Rifiuti che a contatto con l'acqua , l'aria o un acido sprigionano un gas tossico o molto tossico
H5	Nocivo	H13	Sensibilizzanti
H6	Tossico	H14	Ecotossico (pericoloso per l'ambiente)
H7	Cancerogeno	H15	Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione , di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza , ad esempio a un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

Rifiuto Pericoloso o non Pericoloso?

Per stabilire la pericolosità di un rifiuto, la normativa e l'elenco dei codici CER (all. D DLgs n. 152/06 e smi) indicano :

Punto 3.4)

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi**

In questo caso è la normativa stessa che li ritiene tali a prescindere da qualsiasi evidenza analitica; sono quindi pericolosi per la loro natura (es. CER 160107* filtri dell'olio, CER 130105* emulsioni non clorurate)

Rifiuto Pericoloso o non Pericoloso?

Punto 5)

Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad es. % in peso) , tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I .

In tal caso solo un' **analisi chimica** potrà stabilire se la concentrazione di sostanze pericolose presenti superano i valori limite di legge tale da classificare il rifiuto pericoloso e attribuire , quindi, il CER asteriscato.

Esempi di rifiuti classificati pericolosi “per definizione”

- ❖ CER 12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio
- ❖ CER 13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici
- ❖ CER 14.06.03* altri solventi e miscele di solventi
- ❖ CER 15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o

contaminati da tali sostanze Esempi di rifiuti classificati pericolosi in base alla composizione

- ❖ CER 16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- ❖ CER 16.03.06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
- ❖ CER 08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- ❖ CER 08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409

Caratteristiche che rendono il rifiuto pericoloso ai sensi dell'All.III Dir. 2008/98/CE (All.D DLgs 152/06 e smi)

IN RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO DA H3 A H8, H10 E H11

- Punto di infiammabilità ≤ 55 °C ;
- Una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$;
- Una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$;
- Una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$;
- Una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$;
- Una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$;
- Una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$;
- Una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$;
- Una sostanza riconosciuta come cancerogena (cat. 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$;
- Una sostanza riconosciuta come cancerogena (cat.3) in concentrazione $\geq 1\%$;
- Una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$;

- Una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (cat.3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$;
- Una sostanza riconosciuta mutagena (cat. 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$;
- Una sostanza riconosciuta mutagena (cat. 3) classificata come R40 in concentrazione $\geq 1\%$.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

art. 187 DLgs n.152/06 e smi

“E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi . La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose“

...(omissis)...

Commento:

Si pensi ad es. al conferimento di oli esausti (ad es. lubrificanti, diatermici, da taglio, etc) o ad acque di lavaggio , solventi esausti, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, reagenti di laboratorio , ... ma l’elenco potrebbe essere lunghissimo.

Mentre la normativa precedente prevedeva il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ora l’art. 187 DLgs n. 152/06 modificato dal DLgs n. 205/10, prevede che debba sussistere la medesima pericolosità per consentire la miscelazione di rifiuti pericolosi tra di loro, senza dover richiedere preventiva autorizzazione.

Le **sanzioni** previste (art 256 c.5) in caso di illecito sono pesanti. **Si prevede l’arresto di colui che commette miscelazione da un minimo di 6 mesi al massimo di 2 anni e una sanzione pecuniaria da 2.600 a 26.000 Euro. Inoltre , chi ha commesso la violazione, è tenuto a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile (art.187 c.3)..**

DIVIETO DI MISCELAZIONE

art. 187 DLgs n.152/06 e smi

Ad esempio portiamo il caso degli oli esausti (rifiuto pericoloso) . La classe di pericolo “H” può variare a seconda della sua composizione e può essere H7 “cancerogeno” , H14 “pericoloso per l’ambiente” , H4 “irritante”,etc

La classificazione, a carico del Produttore, è bene che , come abbiamo già detto, sia supportata da analisi chimiche e/o dalle Schede di sicurezza delle materie che compongono il rifiuto.

Il Produttore, quindi, deve fare molta attenzione , prima di decidere ad es. di sversare diversi tipi di oli in un unico serbatoio, rischiando di incorrere così nell’errata procedura di “miscelazione”.

Una riflessione va anche fatta nel caso ad es. di conferimento degli oli a Trasportatore che li preleva e trasporta in cisterna.

Solo ,quindi, se il mezzo è:

- ✓ vuoto;
- ✓ Carico di altri rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità di quello che sto conferendo;
- ✓ Diviso in scomparti che non consentano la miscelazione

Sarà evitata una miscelazione non consentita dalla normativa vigente.

L'**attribuzione delle H** è , quindi, un **momento fondamentale** della caratterizzazione di un rifiuto poiché **condiziona** la gestione di questo in tutte le diverse fasi e contestualmente può determinare **ulteriori adempimenti** stabiliti da altre normative, quali quelle inerenti il trasporto di merci pericolose, gli incidenti rilevanti, la sicurezza sul lavoro e così via.

E', quindi, possibile ottenere una definizione precisa delle classi di pericolo (H) del rifiuto sulla base di:

- ✓ **Esperienza tecnico-scientifica**
- ✓ **Conoscenza del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto e delle sostanze ivi impiegate**
- ✓ **Consultazione delle schede di sicurezza dei composti contenuti nel rifiuto**
- ✓ **Consultazione della normativa che regola le sostanze e i preparati pericolosi**

Se il rifiuto è costituito da una **miscela** di molte sostanze o ha subito diversi processi di trasformazione è necessario, per assegnare le opportune classi di pericolo, effettuare un'accurata **indagine analitica**.

Il campionamento dei rifiuti

Un **corretto** campionamento dei rifiuti ai fini dell'esecuzione di analisi chimiche o merceologiche deve seguire le metodiche ufficiali.

alcuni riferimenti:

UN 9246 1998 - RSU /RSAU

UN 10802 2004 – rifiuti

UNICHIM 196/2 2004 – terreni ed acque sotterranee

APAT CNR IRSA Man. 29/2003 Met. 1030 – acque di scarico

Il Codice C.E.R. (Catalogo Europeo Rifiuti)

All.D DLgs 152/06 e smi

Il Catalogo Europeo Rifiuti è un elenco di codifica dei rifiuti.

Ogni rifiuto è catalogato mediante attribuzione di un codice identificativo individuato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) ed è comune per tutta la Comunità Europea.

L'Elenco è strutturato in 20 capitoli.

L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER SPETTA AL PRODUTTORE!

La struttura del Codice C.E.R.

Il codice CER è composto di 6 numeri che si leggono a coppie



Primi due numeri

Classe: settore di attività
Che genera il rifiuto



Secondi due numeri

Sottoclasse: processo produttivo
Che genera il rifiuto



Terzi due numeri

Categoria: identifica
Il singolo rifiuto

Esempio di Codice C.E.R.

Classe (settore di attività da cui deriva il rifiuto)	Sottoclasse (processo produttivo di provenienza)	Categoria (nome del rifiuto)
08	01	11*
Rifiuti delle PFFU di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri di stampa	Rifiuti della PFFU di pitture e vernici	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

I RIFIUTI PERICOLOSI sono contrassegnati con un asterisco (*)

**I RIFIUTI SONO CLASSIFICATI IN BASE ALLA
LORO ORIGINE OVVERO IN BASE AL CICLO DI
PRODUZIONE CHE LI HA GENERATI**

Una non corretta classificazione del rifiuto comporta l'inadempienza, con la conseguente applicazione delle sanzioni, degli obblighi relativamente a:

- Deposito temporaneo (art.183 c.1 lett bb);
- Formulario (art.193);
- Istituzione e tenuta registro c/s (art. 190);
- Divieto di miscelazione (art.187);
- Comunicazione annuale MUD (art.189)

Come si assegna correttamente il codice CER?

La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è illustrata nell'All.D al D.Lgs. 152/2006 e smi.

L'applicazione della procedura indicata deve essere molto attenta e rigorosa .

I CER xx.xx.99 devono essere utilizzati solo per i rifiuti non identificabili con altri codici (**Attenzione!**).

Sequenza operativa di assegnazione del C.E.R.

- 1) Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20
- 2) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- 3) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- 4) Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati)

Processo di attribuzione dei codici

il rifiuto da catalogare

appartiene ad una
"famiglia" da 01 a 12
o da 17 a 20?

Sì

è possibile attribuirgli
un codice appropriato?
(esclusi XX XX 99)

Sì

codice

Processo di attribuzione dei codici

il rifiuto da catalogare

appartiene ad una
"famiglia" da 01 a 12
o da 17 a 20?

Sì

NO

è possibile attribuirgli
un codice appropriato?
(esclusi XX XX 99)

NO

appartiene ad una
delle "famiglie"
13, 14 o 15?


Sì

è possibile attribuirgli
un codice appropriato?


Sì

codice

Processo di attribuzione dei codici



Processo di attribuzione dei codici



Esempi di assegnazione del CER

1) Tipo di attività: autofficina


Tipo di rifiuto: filtri dell'olio

2) Tipo di attività: industria cartaria-
manutenzione compressori

Tipo di rifiuto: filtri dell'olio


CODICE C.E.R.?

Es. 1) Tipo attività: autofficina
Tipo rifiuto : filtri dell'olio



CER 160107*

Es. 1) Tipo attività: industria cartaria-
manutenzione compressori
Tipo rifiuto : filtri dell'olio




CER 150202*


Es. rifiuti in plastica

- 1) se provengono da demolizioni e costruzioni...CER 170203 ;
- 2) se si tratta di imballaggiCER 150102 ;
- 3) se originati da trattamenti meccanici operati sui rifiutiCER 191204


Errata classificazione rifiuto



Errata tenuta scritture obbligatorie



Errato trasporto



Errato smaltimento

Sanzioni -DLgs 152/06



**Abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti non
pericolosi (art.256)**



**Arresto da 3 mesi a 1 anno
o ammenda
2'600 € - 26'000 €**

**Abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti
pericolosi (art.256)**



**Arresto da 6 mesi a 2 anni
e ammenda
2'600 € - 26'000 €**

**Miscelazione di rifiuti e
mancata separazione (art.256)**



**Arresto da 6 mesi a 2 anni
e ammenda
2'600 € - 26'000 € + pena
accessoria obbligo di
separazione**

Sanzioni – D Lgs 152/06



**Omessa o incompleta tenuta
del registro c/s Non Pericolosi →
(art.258)**

2'600 € - 15'500 €

**Omessa o incompleta tenuta
del registro c/s Pericolosi →
(art.258)**

**15'500 € - 93'000 € +
Sospensione da 1 mese a un
anno dalla carica di
amministratore e carica soggetto
resp. infrazione**

**Mancata emissione
Formulario e inesatta
compilazione (art.258) →**

**1'600 € - 9'300 €
Se pericolosi: reclusione fino a 2 anni
(art.483 C.P.)**

**Mancata conservazione
Formulario e Registro →
(art.258)**

260 € - 1'550 €



Alcuni particolari tipi di RIFIUTI assumono i connotati di **MERCI PERICOLOSE** ai fini del trasporto.

Tali rifiuti sono soggetti a quanto previsto dall' **A.D.R.** (Acronimo di :**A**ccord europeen relatif au transport international des marchandises **D**angereuses par **R**oute-Accordo internazionale per il trasporto delle merci pericolose su strada) **firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato per la prima volta in Italia nel 1962.**

L'accordo viene soggetto a revisione biennale; nel 2011 è entrato in vigore il regolamento **ADR2011** applicato dal **1° gennaio 2011** con un periodo transitorio di 6 mesi.

Anche se:

- non esiste di fatto una correlazione diretta tra disciplina ADR e normativa rifiuti e le due normative (rifiuti e ADR) non seguono gli stessi criteri, partendo dalle definizioni;
- Non esistono disposizioni ambientali certe che indichino come ricondurre i rifiuti pericolosi alla codifica delle merci pericolose;
- Non è sufficiente che un rifiuto sia “pericoloso” secondo DLgs 152/06 per rientrare nel campo di applicazione dell’ADR
- Allo stesso modo un rifiuto “non pericoloso” secondo DLgs 152/06 potrebbe essere, invece, sottoposto alle disposizioni dell’ADR



Ai fini del trasporto i rifiuti devono essere ulteriormente classificati, a cura dello speditore (cfr. produttore dei rifiuti) , secondo la normativa ADR se contengono materie pericolose in quantità tali da determinare una o più caratteristiche di pericolo riconducibili alle classi ADR.

Esempi:

<i>Rifiuto codice CER</i>	<i>Classificazione D. Lgs. 152/2006</i>	<i>Merce/Rifiuto ADR</i>
<i>CER 080416: rifiuti liquidi contenenti adesivi e sigillanti</i>	<i>RIFIUTO NON PERICOLOSO</i>	<i>MERCE PERICOLOSA</i>
<i>CER 060201*: Idrossido di calcio</i>	<i>RIFIUTO PERICOLOSO</i>	<i>MERCE NON PERICOLOSA</i>
<i>CER 080313: Scarti di inchiostro</i>	<i>RIFIUTO NON PERICOLOSO</i>	<i>MERCE PERICOLOSA</i>
<i>CER 170601*: Materiali isolanti contenenti amianto</i>	<i>RIFIUTO PERICOLOSO</i>	<i>MERCE NON PERICOLOSA</i>

Quando una merce è pericolosa per l'ADR ?

- ✓ Può causare danni alla persona che la manipola;
- ✓ Può causare danni a terzi ed alle cose di terzi;
- ✓ Può causare danni all'ambiente (vegetazione, acque, terreno, atmosfera, catena alimentare);
- ✓ Può compromettere la sicurezza del trasporto;
- ✓ Può causare danni al veicolo di trasporto o ad altre merci trasportate

Possono essere materie prime, rifiuti, sostanze, prodotti, oggetti.

L'ultima edizione, attualmente in vigore, è l'**ADR2011**:



Direttiva europea 2010/61/UE dd. 02/09/2010



Ultimo Recepimento Italia DM 03/01/2011

Le materie dell'ADR sono raggruppate nelle seguenti **13 classi di pericolo**:

Classe 1	Materie e oggetti esplosivi
Classe 2	Gas
Classe 3	Liquidi infiammabili
Classe 4.1	Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati
Classe 4.2	Materie soggette ad accensione spontanea
Classe 4.3	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
Classe 5.1	Materie comburenti
Classe 5.2	Perossidi organici
Classe 6.1	Materie tossiche
Classe 6.2	Materie infettanti
Classe 7	Materiali radioattivi
Classe 8	Materie corrosive
Classe 9	Materie ed oggetti pericolosi diversi

Modalità di trasporto previste dall'accordo ADR

Trasporto in colli (ammesso per tutte le classi)

- Il trasporto avviene utilizzando imballaggi omologati secondo ADR e cioè:
- imballaggi usuali (taniche, sacchi, casse, etc) con capacità max 450 lt o massa max netta di 400 Kg
- confezionando le merci in grandi imballaggi (GIR-GRV-IBC) con capacità max 3000 lt
- confezionando i gas (classe 2) in recipienti resistenti alla pressione con capacità max 1000 lt

Trasporto alla rinfusa (non ammesso per tutte le classi e materie)

Si ottiene caricando materie solide senza imballaggio, oppure trasportando imballaggi vuoti non ripuliti in un GIR o direttamente nella carrozzeria di un veicolo coperto o telonato.

Trasporto in cisterna (ammesso per tutte le classi eccetto la classe 1)

Si ottiene caricando materie allo stato liquido, fuso, solido (polvere o granulati) in cisterne e container cisterna aventi capacità superiori a 1000 lt o a 1 mc

Gruppo di imballaggio (Cap. 2.1)

Ai fini dell'imballaggio, ad alcune materie ed oggetti pericolosi sono assegnati "gruppi di imballaggio" in funzione del grado di pericolo che presentano per il trasporto:

PERICOLO



gruppo di imballaggio I - materia **molto** pericolosa

gruppo di imballaggio II – materia **mediamente** pericolosa

gruppo di imballaggio III – materia **debolmente** pericolosa

Trasporto in colli - imballaggi ed omologazione

MARCATURA

Ogni **imballaggio** destinato ad essere utilizzato conformemente all'ADR deve portare dei marchi che siano durevoli, leggibili e situati in un luogo e di dimensione tale, con riferimento all'imballaggio, da essere facilmente visibili.

ANNO DI COSTRUZIONE




11/Y1.4/150/83/NL/VL123

DENSITA' MAX. LIQUIDO
CONTENUTO

CODICE IMBALLAGGIO X - Y - Z
X PER G.I. I, II E III - Y PER G.I. II E III - Z PER G.I. III

FUSTO IN ACCIAIO CON
PARTE SUPERIORE NON
AMOVIBILE



Esempio marcatura imballaggi

1A1= fusto in acciaio con coperchio non amovibile; Y 1.8= G.I. II e III densità max liquido 1,8 Kg/lt ; 200= pressione di prova idraulica KPa; 06 = anno costruzione 2006; I = Italia; ISP2091995-IFA = codice costruttore



Esempio marcatura imballaggi

**13H3= GIR flessibile in plastica con fodera; Y =G.I. II e III; 04 04 =mese/anno costruzione aprile 2004;
2008=Kg impilamento; 1004= massa max in Kg**



Esempio marcatura imballaggi

31HA1 = GIR composito pe liquidi con recipiente interno di materia plastica rigida e involucro esterno di acciaio ; Y= G.I. II e III ; 12 04 =mese/anno costruzione dicembre 2004; D=Germania; 3102=carico impilamento; 1723= peso massimo Kg; 1060l = capacità max lt; 63 Kg =tara ; 100 Kpa= max tensione di vapore della sostanza contenuta ; Codice a barre = verifica periodica ogni 2,5 anni

Segnalazione dei colli

- Il punto 5.2.1. prevede che:

Salvo che non sia disposto altrimenti nell'ADR, il **numero ONU** corrispondente alle merci contenute , preceduto dalle lettere **UN**, deve figurare in modo chiaro e indelebile su ogni collo.


Es. UN 2794

- Il punto 5.2.2. prevede che:

Per ogni materia o oggetto menzionati nella Tab. A cap. 3.2., **devono essere apposte le etichette** indicate nella colonna (5) , salvo che non sia previsto diversamente da una disposizione speciale nella colonna (6)



Esempio segnalazione colli - Trasporto via strada



Documento di trasporto

In base alla normativa ADR 2011 [5.4.1] ogni trasporto di merci pericolose deve essere accompagnato dal documento di trasporto e dalle istruzioni scritte di caso di incidente.

In particolare il documento di trasporto deve contenere almeno le indicazioni seguenti [5.4.1.1.1]:

- il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”;
- la denominazione ufficiale del trasporto;
- i numeri di modelli di etichette che figurano nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2 della normativa ADR 2011;
- il gruppo d’imballaggio attribuito alla materia;
- il numero e la descrizione dei colli (eventualmente sostituita dalla descrizione della tipologia di trasporto prescelta);


continua

Documento di trasporto

- la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU, designazione ufficiale di trasporto o, se applicabile, gruppo di imballaggio (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato);
- il nome e l'indirizzo dello speditore;
- il nome e l'indirizzo del(dei) destinatario(i);
- una dichiarazione conforme ad ogni accordo particolare;
- se del caso, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in maiuscole e tra parentesi. Non è necessario far figurare il codice di restrizione in gallerie nel documento di trasporto quando si conosce in anticipo che il trasporto non passerà per una galleria alla quale si applicano restrizioni al passaggio di veicoli trasportanti merci pericolose

Denominazione ufficiale

In base al punto 5.4.1 dell'ADR2011 , la corretta classificazione della merce pericolosa da riportare nel documento di trasporto (**formulario**) è ad es. la seguente:



Documento di trasporto per merci pericolose in regime ADR

Normativa di riferimento: ADR 2011 [5.4.1]

Data di effettuazione del trasporto:

Veicolo targa:

Ora inizio trasporto:

Nome e indirizzo dello SPEDITORE

Luogo di partenza

Nome e indirizzo del VETTORE

Nome e indirizzo del DESTINATARIO

Luogo di destinazione

Obblighi di formazione (cap. 1.3)

La normativa ADR specifica i contenuti della formazione che deve possedere:

- il personale impiegato presso lo speditore, il trasportatore ed il destinatario;*
- l'equipaggio delle unità di trasporto;*
- il **Consulente** per la sicurezza al trasporto delle merci pericolose ADR.*

Obblighi di formazione

Le persone impiegate **devono essere formate** secondo le esigenze che le loro attività e responsabilità comportano.

Una descrizione dettagliata di tutta la formazione ricevuta deve essere **conservata dal datore di lavoro** e dal dipendente e deve essere verificata all'atto di una nuova assunzione.

Questa formazione deve essere completata **periodicamente** mediante corsi d'aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione.

La formazione, aggiornamento compreso, **deve essere documentata**, ad esempio sotto forma di un certificato che attesta la partecipazione al corso/seminario, con l'indicazione degli argomenti trattati e che deve essere conservato dal datore di lavoro e dai dipendenti e resa disponibile alle Autorità competenti .

Il Consulente ADR (cap. 1.8 ADR e art. 11 DLgs 35/2010)

Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure **operazioni di imballaggio, carico, scarico o riempimento connesse a tali trasporti**, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività

Quadro sanzionatorio

- Le sanzioni per la mancata applicazione delle disposizioni dell'Accordo ADR vengono riportate nell'art. 168 del Codice della Strada.

...

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 373 a € 1.498. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. [PUNTI 10]**

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 373 a € 1.498. [PUNTI 2]

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a € 599.

Quadro sanzionatorio

ART. 168 CdS

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167 c.9 che recita:

“ le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano **sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente**, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo...(omissis)”

Quadro sanzionatorio

- In caso di mancata nomina del Consulente ADR vale il D.Lgs. 35/2010:

...

Art. 12 SANZIONI RELATIVE AL CONSULENTE ALLA SICUREZZA

1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, (*mancata nomina consulente ADR*) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 6.000 € a 36.000 €**.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, (*mancata comunicazione nomina consulente ADR*) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 € a 12.000 €**.
3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, (*mancata redazione della relazione annuale sul trasporto*) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 4.000 € a 24.000 €**.
4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

I SOGGETTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IL CONTROLLO DELLA FILIERA



I SOGGETTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IL CONTROLLO DELLA FILIERA

Tutti coloro che concorrono a formare la filiera di gestione dei rifiuti in qualità di TRASPORTATORI, DESTINATARI e/o INTERMEDIARI/COMMERCianti , per poter operare, **DEVONO** essere in possesso di specifica autorizzazione (Iscrizione all'Albo, autorizzazione della Provincia o della Regione) .

Il Produttore che affida i propri rifiuti a queste figure ha l'onere di verificarne preventivamente il possesso e la regolarità.

E' buona norma conservare copia dei provvedimenti autorizzatori dei fornitori come sopra identificati.

I SOGGETTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL CONTROLLO DELLA FILIERA

Il produttore che affida a terzi privati il proprio rifiuti, deve quindi:

- ✓ Controllare le autorizzazioni del trasportatore, ovvero la targa del mezzo e la relativa iscrizione a cat. Idonea dell'Albo Gestori Ambientali;
- ✓ Controllare le autorizzazioni dell'impianto di destino ai sensi degli artt. 208, 210 , 211 e 216 del DLgs 152/06 e smi, ovvero se può accettare i rifiuti classificati con quel CER e caratterizzati dalle classi di pericolo H prescelte;
- ✓ Controllare eventuale AIA ove rilasciata ai sensi dell'art. 213 del DLgs 152/06 e smi;
- ✓ Controllare le autorizzazioni di eventuali intermediari/commercianti, se presenti
- ✓ Verificare che le autorizzazioni siano in corso di validità (durate quinquennali/decennali)

Il concetto della co-responsabilità

Il concetto della co-responsabilità o **responsabilità condivisa tra tutti i soggetti che intervengono nella “filiera” della gestione dei rifiuti**, ma non solo, perfino, dei “beni da cui originano i rifiuti “ (art. 178-bis) nasce già nel 1997 con il DLgs n.22/97 (cd Decreto Ronchi).

La giurisprudenza si è ben presto espressa al riguardo con numerose sentenze:

CASS.PEN. Sez. III 7746 dd. 24/02/2004

“La responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste, nonostante il pieno rispetto da parte sua di tutte le condizioni prescritte dalla normativa, qualora con il proprio **comportamento materiale o anche solo psicologico** abbia comunque agevolato, incentivato o rafforzato la condotta illecita di altri”

Il concetto della co-responsabilità

Il TUA all'art. 178 c. 1 riporta: “ *la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,...(omissis) nonché del principio **chi inquina paga**”*

CASS.III PEN. 18038 dd. 11/05/2007

In tema di gestione dei rifiuti , nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, **il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso** del reato di cui all'art. 51 c.1 DLgs n.22/97 , oggi sostituito dall' art. 256 DLgs n. 152/06 , atteso che su questi grava **l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.**

Il concetto della co-responsabilità

CASS.PEN. 7461 dd. 19/02/2008

Il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque ma deve conferirlo o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia però autorizzato a smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a smaltire altri rifiuti giacchè l'assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico conferito equivale a mancanza di autorizzazione .

Il produttore è impegnato a controllare che la consegna dei rifiuti sia fatta a soggetti autorizzati; in caso di omessa verifica il produttore/detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all'art. 256 c.1 DLgs n. 152/06 (se RNP: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2600 € a 26000 € . Se RP: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2600 € a 26000 €)

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (ART.193)
- REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ART.190)
- MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) (ART. 189)

Il sistema registro di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti rappresenta un sistema integrato che consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare il regolare svolgimento delle varie attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino al sito di destinazione.

Il formulario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DLgs n. 152/2006 e smi

Articolo 193 – Trasporto dei rifiuti

Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145

Regolamento recante la **definizione del modello** e dei **contenuti** del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18 c. 2 lett e) e c. 4, del DLgs 5/02/1997 n. 22 (GU n. 109 del 13/05/1998)

Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal DM 1° aprile 1998 n. 148 e dal DM 1° aprile 1998 n. 145 (GU n. 212 del 11/09/1998)

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
(D.L. n. 22 del 05/02/97, art. 15-18 - D.M. 01/04/98, n. 145)

BAA 049826 /98

del _____

Numero registro: _____

(1) Produttore/Detentore: _____
 unità locale: _____
 Cod. Fisc. _____ N. Aut./Albo _____ del ____/____/____

(2) Destinatario: _____
 Luogo di destinazione: _____
 Cod. Fisc. _____ N. Aut./Albo _____ del ____/____/____

(3) Trasportatore del rifiuto: _____
 Cod. Fisc. _____ N. Aut./Albo _____ del ____/____/____
 Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di _____

Annotazioni: _____

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: _____
 Codice Europeo: _____ / _____
 Stato fisico: _____ (1) (2) (3) (4)
 Caratteristiche di pericolo: _____
 N. Colli/contenitori: _____

(5) Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)
 Caratteristiche chimico-fisiche _____

(6) Quantità: (-) Kg. o litri _____ (-) Peso da verificarsi a destino _____ (P. Lordo: _____ Tara: _____)

(7) Percorso (se diverso dal più breve): _____

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme:
 FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE * _____
 FIRMA DEL TRASPORTATORE * _____

(10) Cognome e nome del conducente _____ Targa automezzo: _____
 Targa rimorchio: _____
 Data, ora inizio trasporto _____ del ____/____/____

(11) - Riservato al destinatario -
 Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero
 (-) accettato per la seguente quantità (Kg. o litri): _____
 (-) respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data _____ FIRMA DEL DESTINATARIO * _____

COP. A PER PRODUTTORE/DETTENTORE

Il formulario

1. Durante il trasporto effettuato da **enti o imprese** i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) Nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) Impianto di destinazione;
- d) Data e percorso dell'instradamento;
- e) Nome e indirizzo del destinatario

2. Il formulario di identificazione di cui al c.1 deve essere redatto in **quattro esemplari**, compilato, datato e **firmato dal produttore** o dal detentore dei rifiuti e **controfirmato dal trasportatore**. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per **cinque anni**.

Il formulario

- 3. **Il trasportatore non è responsabile** per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
- 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere **imballati ed etichettati** in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.
- 5. Le disposizioni di cui al c. 1 **non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani** effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico **né ai trasporti di rifiuti** non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, **in modo occasionale e saltuario**, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di **rifiuti urbani effettuati dal produttore degli stessi ai centri di raccolta.**

Sono considerati **occasionalmente e saltuari** i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Il formulario

- 6. In ordine alla definizione del modello ed ai contenuti dei formulari si applica il DM n. 145 del 1° aprile 1998.
- 7. Relativamente alla numerazione e vidimazione i formulari devono essere vidimati dagli Uffici dell' Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti **e devono essere annotati sul registro IVA acquisti** . La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è **gratuita** e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
- 8....omissis...
- 9....La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte IV del presente decreto.

Il formulario

- **PRIMA DI UTILIZZARE IL FORMULARIO:**

RIF. CIRCOLARE 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 . Cap. 1 lett. b)

b) la fattura di acquisto dei formulari,..., deve essere annotata sul registro IVA acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi.... la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari;

DECRETO MINISTERIALE 1 APRILE 1998 N. 145

Art. 4 I formulari di identificazione...devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle **tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze**...Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

(D.L. n. 22 del 05/02/97, art. 15-18 - D.M. 01/04/98, n. 145)

BAA 049826 /98

del _____

Numero registro: _____

AD MODULI - REGISTRI

(1) Produttore/Detentore: _____

unità locale: _____

Cod. Fisc. _____ N. Aut./Albo _____ del ____ / ____ / ____

(2) Destinatario: _____

Luogo di destinazione: _____

Cod. Fisc. _____ N. Aut./Albo _____ del ____ / ____ / ____

(3) Trasportatore del rifiuto: _____

Cod. Fisc. _____ N. Aut./Albo _____ del ____ / ____ / ____

Trasporti di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di _____

Annotazioni: _____

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: _____

Codice Europeo: _____ / _____

Stato fisico: _____ (1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo: _____

N. Colli/contenitori: _____

(5) Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche _____

(6) Quantità: (-) Kg. o litri _____ (-P. Lordo: _____ Tara: _____)

(-) Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve): _____

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE * _____

FIRMA DEL TRASPORTATORE * _____

(10) Cognome e nome del conducente _____ Targa automezzo: _____

Targa rimorchio: _____

Data, ora inizio trasporto _____ del ____ / ____ / ____

(11) - Riservato al destinatario - Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente quantità (Kg. o litri): _____

(-) respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data _____ FIRMA DEL DESTINATARIO * _____

MODULO AD 001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015/016/017/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/029/030/031/032/033/034/035/036/037/038/039/040/041/042/043/044/045/046/047/048/049/050/051/052/053/054/055/056/057/058/059/060/061/062/063/064/065/066/067/068/069/070/071/072/073/074/075/076/077/078/079/080/081/082/083/084/085/086/087/088/089/090/091/092/093/094/095/096/097/098/099/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

COPIA PER PRODUTTORE/DETTENTORE

Il formulario

Il formulario è composto di quattro copie, a ricalco, questo è il nome della copia. E' importante perché le quattro copie hanno diversi destinatari.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore. Compilato dal produttore/detentore . (DLgs 152/06 e smi , art. 193, c.2)

La I COPIA rimane al Produttore del rifiuto	Compilata dal PRODUTTORE	LEGALE RAPPRESENTANTE E COMPILATORE
La II COPIA rimane al trasportatore	Compilata dal DESTINATARIO	LEGALE RAPPRESENTANTE E COMPILATORE
La III COPIA rimane al destinatario		
<p>La IV COPIA viene firmata, timbrata e datata dal destinatario per accettazione e viene fatta pervenire entro 3 mesi al produttore, a cura del trasportatore, che la allega al registro. Nel caso di mancata ricezione il produttore deve darne comunicazione alla Provincia.</p>		

INIZIATO IL TRASPORTO , IL FORMULARIO NON PUO' MAI ESSERE CORRETTO !!

Quali sanzioni?

Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20862 del 29/09/2009

In tema di rifiuti, il produttore di quelli che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione amministrativa, degli artt. 15 e 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, posto che, dall'interpretazione letterale del combinato disposto di dette norme, si desume che la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto dei rifiuti è attribuibile non solo al trasportatore ma anche **al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento.**

Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 28235 del 26/11/2008

In tema di rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") nel prevedere - rispettivamente agli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3 - l'obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione, **e nel sanzionare l'indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento**, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso. Pertanto, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 e alla luce dei principi contenuti nella legge n. 61 del 1989 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene alla Provincia nel cui territorio abbia avuto inizio il trasporto e sono accertate le violazioni.

Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35879 del 25/06/2008 Cc. (dep. 19/09/2008)

In tema di gestione dei rifiuti, la confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria, sia nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, di trasporto di rifiuti senza formulario **o con formulario con dati incompleti od inesatti** ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, sia per il reato d'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove sia stato commesso mediante l'impiego di mezzi di trasporto.

Il registro di carico e scarico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs n. 152/06 e smi

Articolo 190 – Registri di carico e scarico


Decreto Ministeriale n. 148 del 1° aprile 1998

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2 lett. m), e 18, c. 4 del DLgs n. 22/97 (GU n.110 del 14/05/1998)

Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E MINISTERO
DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO**

Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal DM 1° aprile 1998 n. 148 e dal DM 1° aprile 1998 n. 145 (GU n. 212 del 11/09/1998)



Il registro di carico e scarico

Soggetti obbligati

DLgs n. 152/06 e smi – art. 190 c.1

I soggetti di cui all'art. 189 c.3 (chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,...(omissis...) nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) “rifiuti da lavorazioni industriali” , d) “rifiuti da lavorazioni artigianali” e g) “rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi”) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ,(omissis...)

Il registro di carico e scarico

DLgs n. 152/06 e smi art. 190 c. 2

...omissis...I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione... e integrati con i formulari di identificazione di cui all'art. 193 c. 1 relativi al trasporto dei rifiuti,... sono conservati per **cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.**

DLgs n. 152/06 e smi art. 190 c. 5

I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA... I registri sono numerati e vidimati dalle CCIAA territorialmente competenti.

Tempistica annotazioni

E' attualmente vigente l'art. 190 – Registri di carico e scarico – del DLgs n. 152/06 nella formulazione **antecedente** al DLgs n. 205/10 (in vigore dal 25/12/2010) . Ciò perché l'art. 16 del DLgs n. 205/10 recita “la modifica degli artt. 188, 189, 190 e 193 del DLgs n. 152/06 entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12 c.2 del DM 17/12/2009 e smi (Istituzione del SISTRI) . Con il DL 216/11 l' operatività del SISTRI è stata prorogata al **02 aprile 2012**, fatta eccezione per i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 10 per i quali l'entrata in vigore non potrà essere prima del **1 giugno 2012.**

Il registro di carico e scarico

Tempistica annotazioni

Art. 190 c.1 lett. a)

...per i **produttori**, almeno **entro dieci giorni lavorativi** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo...

Il registro di carico e scarico

- **A-1 – FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO PRODUTTORI, RECUPERATORI, SMALTITORI , TRASPORTATORI, INT/COMM CON DETENZIONE**

Completare dati ditta, residenza e C.F. PRIMA della vidimazione

ALLEGATO A

RIFIUTI - A-1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

L'ubicazione dell'esercizio può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma sempre PRIMA di iniziare le annotazioni

1. DITTA

Residenza o domicilio

COMUNE

VIA

N.

Codice Fiscale

Ubicazione dell'esercizio

COMUNE

VIA

N.

2. ATTIVITÀ SVOLTA

Produzione

Recupero: codice _____

Smaltimento: codice _____

Trasporto

Intermediazione e Commercio con detenzione

3. TIPO DI ATTIVITÀ

4. REGISTRAZIONE N. _____ del _____ e N. _____ del _____

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fungoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ


- H1 Esplosivo
H2 Comburente
H3-A Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B Infiammabile
H4 Irritante

- H5 Nocivo
H6 Tossico (incluso molto tossico)
H7 Cancerogeno
H8 Corrosivo
H9 Infetto

- H10 Teratogeno
H11 Mutageno
H12 A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
H13 Sorgente di sostanze pericolose
H14 Ecotossico

Riguarda solo gli impianti (R-D)

Compilare in occasione della prima e dell'ultima annotazione



6930 A 980

Il registro di carico e scarico

A-2

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del <input type="text"/>	a) C.E.R. _____	Kg	_____	_____
N. _____	b) Descrizione: _____		_____	_____
Formulario	_____		Intermediario / Commerciante	_____
N. _____	c) Stato fisico _____	Litri	Denominazione _____	_____
del <input type="text"/>	d) Classi di pericolosità _____		Sede _____	_____
Rifer. operazioni di carico	_____	Metri cubi	_____	_____
N. _____	e) Rifiuto destinato a:		C.F. <input type="text"/>	_____
	<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____		Iscrizione Albo n. _____	_____
	<input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____			

Quali sanzioni?

Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12427 del 20/05/2010 (Rv. 613185)

In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma secondo, del d.lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, **l'omessa tenuta del registro** e, da un altro, **la tenuta di esso in modo incompleto**. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone l'istituzione del registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione. L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può, infatti, essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, comma primo, d.lgs. n. 22 cit., che per i produttori di rifiuti si computano in una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo.

M.U.D. Modello Unico di dichiarazione- Dichiarazione SISTRI

Art. 189 DLgs n. 152/06 e smi

...omissis...

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 c. 3 lett. c), d) e g)**, comunicano annualmente alle CCIAA territorialmente competenti, con le modalità previste dalla L. 70/1994, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli...omissis..., nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

M.U.D. Modello Unico di dichiarazione – Dichiarazione SISTRI

Le continue modifiche normative rendono sempre ardua la comprensione degli effettivi obblighi.

Ad oggi tuttavia ,dopo l'emanazione del DM 12/11/2011 , la situazione è la seguente:

- **Vi è l'obbligo di presentazione del MUD – dichiarazione SISTRI entro il 30/04/2012 relativamente ai rifiuti prodotti e smaltiti nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2011.**
- Ovviamente entro il 30 aprile 2011 era già stato presentato il MUD relativo al 2010.

Quali sanzioni?

Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27593 del 20/11/2008

Il produttore di rifiuti, nel caso di presentazione di modello unico di dichiarazione ambientale ("Mud") incompleto (nella specie per essere mancante del modulo "TE", relativo ai rifiuti conferiti a terzi per il trasporto), risponde della sanzione amministrativa prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis"), anche se l'illecito è stato commesso in epoca anteriore alla modifica della norma da parte dell'art. 7, comma 11, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (con l'aggiunta delle parole "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto" dopo l'espressione "chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma 3"), in quanto, essendo la presentazione del "Mud" necessariamente speculare alle annotazioni nel registro di carico e scarico, in relazione all'identica funzione di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato della gestione dei rifiuti, l'equiparazione sanzionatoria dell'omessa tenuta alla tenuta in modo incompleto, espressamente prevista per i registri fin da prima della modifica dell'art. 52, comma 1, cit., già valeva anche per la presentazione del "Mud", per cui la norma sopravvenuta è intervenuta con funzione di mera interpretazione autentica.

IL SIS.T.RI.

Sistema di controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti

Il SISTRI e le Istituzioni

Il SISTRI è gestito dal **Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente** ed è interconnesso telematicamente con :

- ✓ ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- ✓ L'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- ✓ Guardia Costiera
- ✓ Corpo Forestale dello Stato
- ✓ Polizia di Stato
- ✓ Guardia di Finanza
- ✓ SITRA (Regione Campania)

Il SISTRI e le Istituzioni



In che cosa consiste il SIS.T.RI.

- ✓ Iscrizione al sistema;
- ✓ Utilizzo dei dispositivi elettronici previsti:
 - USB
 - black box istallate sui veicoli che trasportano rifiuti;
 - telecamere presso alcuni impianti di gestione rifiuti
- ✓ Trasmissione dei dati inerenti alle caratteristiche e quantità dei rifiuti attraverso il sistema informatico.

Il SIS.T.RI. sostituirà :

- Registro di carico/scarico dei rifiuti (si deve salvare in locale copia del registro SISTRI ai fini dei controlli) ;
- Formulario di identificazione per il trasporto;
- Dichiarazione MUD

Il SIS.T.RI. non sostituirà :

- ❑ Documenti di movimento e allegato VII del Reg. 1013/2006 (spedizioni transfrontaliere di rifiuti)

Cosa viene consegnato?

un dispositivo elettronico, definito **dispositivo USB**, per accedere al sistema SISTRI dalla propria postazione. Tale dispositivo consente di trasmettere dati, di apporre la firma elettronica e di memorizzare informazioni.

I dispositivi USB sono tenuti presso l'unità locale o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta (art. 9 D. n. 52/11)

insieme al dispositivo USB, ai trasportatori viene consegnato un altro dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali, definito **BlackBox**, che ha la funzione di monitorare il percorso del carico dal produttore al centro di smaltimento. La consegna e l'installazione della BlackBox avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è disponibile sul portale SISTRI all'indirizzo www.sistri.it oltre ad essere fornito contestualmente alla consegna dei dispositivi;

Cosa viene consegnato?



Cosa viene consegnato?

Viene consegnato un plico dalla CCIAA contenente una **busta in carta acidata** dove risultano stampati i codici di accesso associati al dispositivo USB. I codici sono 4:

PIN: stringa numerica di 8 cifre da utilizzare presso la prima maschera di ingresso e per la firma elettronica dei documenti

PUK: codice numerico a 8 cifre di sblocco del dispositivo USB (il funzionamento è simile a quello di una comune scheda SIM da cellulare)

PWD: parola d'ordine a 10 caratteri alfanumerici maiuscoli da utilizzare presso il campo "Password" nella seconda maschera di accesso

UID: codice formato da nome.cognomeXXXX dove le XXXX sono un codice numerico da utilizzare presso il campo "Nome Utente" nella seconda maschera di accesso



PIN: xxxxxxxx	TEL_(provincia)_(n. di pratica)
PUK: xxxxxxxx	(nome azienda)
PWD: xxxxxxxxxxxx	(nome e cognome del delegato)
UID: (nome.cognomexxxx)	CCIAA: (provincia)
	(comune dell'unità locale)
	(via)
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NEL CASO DI CREDENZIALI ILLEGGIBILI E' NECESSARIO ATTIVARE LA PROCEDURA DI RECUPERO CREDENZIALI (VEDI GUIDA)

Dotazioni tecniche necessarie

- PC con connessione internet
- USB
- stampante
- Scanner
- Black box (solo per i trasportatori)

www.sistri.it

Per rimanere costantemente aggiornati sulle novità , ultimamente frequenti, del SISTRI è utile consultare con costanza il portale www.sistri.it , dove troviamo:

Manuali utenti, Guide , procedure , moduli per iscrizioni , modalità di pagamento, risposta a quesiti , normativa di riferimento, etc

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Daria Colonello